



COCNDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Formula Infortuni

per Forze Armate, Personale Civile del Ministero della Difesa, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

<u>Area Riservata</u>	<u>pag. 2</u>
<u>1 - Glossario</u>	<u>pag. 4</u>
<u>2 - Condizioni Generali di Assicurazione</u>	<u>pag. 5</u>
<u>3 - Garanzie</u>	<u>pag. 8</u>
<u>4 - Estensione delle Garanzie</u>	<u>pag. 9</u>
<u>5 - Esclusione delle Garanzie</u>	<u>pag. 11</u>
<u>6 - Condizioni che regolano il caso di Sinistro</u>	<u>pag. 13</u>

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

Limiti di copertura sezione Infortuni

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Morte	6.3	Non previsto	Non prevista	Verranno corrisposte al beneficiario designato Euro 2.000,00 in 24 mensilità consecutive

1 - Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente/Assicurato

Il soggetto che sottoscrive l'assicurazione appartenente a:

- Forze Armate (Militari Effettivi, Volontari in Ferma Prefissata) e Personale Civile del Ministero della Difesa;
- Polizia di Stato (Personale della Pubblica Sicurezza, Personale Civile dell'Interno in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza);
- Guardia di Finanza;
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale dello Stato.

Polizza

Documento che prova l'assicurazione.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infortunio

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva di morte dell'assicurato.

2.1 - Pagamento del premio.

Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il mancato pagamento del premio determina la sospensione del contratto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La sottoscrizione del presente contratto, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il contraente a mantenere in vita la polizza stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di premio alle scadenze convenute.

2.2 - Decorrenza

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato quale data effetto sulla Polizza di assicurazione sottoscritta dal contraente sempreché risulti versato il relativo premio.

Per le rate successive alla prima valgono le condizioni previste dalla Legge (vedasi art. 1901 Cod.Civ.).

2.3 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. all'agenzia alla quale è stata assegnato il contratto o alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

2.4 – Facoltà dell'Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

2.5 - Foro competente

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello del luogo di

residenza o di domicilio del Consumatore per la cui definizione si richiama gli art. 33 e ss del decreto legislativo 206/2005.

2.6 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno è prorogato una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

2.7 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti o futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

2.9 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal codice de Consumo, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2.10 “Mediazione obbligatoria”

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d'indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del

Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

3 - Garanzie

Premessa

Possono aderire alla presente copertura assicurativa le persone rientranti nella definizione di "Contraente/Assicurato" riportata nel "Glossario".

3.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente/Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Persone non assicurabili e casi di cessazione dell'assicurazione

Non sono assicurabili, e non si intendono assicurate, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia, per quest'ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa al loro manifestarsi.

L'assicurazione, inoltre, cessa nel caso:

- di sopravvenuta quiescenza del Contraente/Assicurato e
- il Contraente/Assicurato, per qualsiasi motivo, non rientri più nella corrispondente definizione del Glossario

Nel caso di cessazione in corso di contratto, l'assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cesserà al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti.

La parte di premio incassata e non goduta verrà restituita a richiesta del Contraente/Assicurato.

3.2 - Caso Morte

L'Impresa, in base alle condizioni di seguito riportate, garantisce al Beneficiario designato dall'assicurato il pagamento della somma assicurata per infortunio che abbia determinato la morte dell'assicurato stesso.

L'indennizzo è dovuto dall'Impresa anche quando la morte, derivante da infortunio, sia successiva alla scadenza della polizza, purché la morte si verifichi entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio. In mancanza di diversa disposizione, il capitale verrà liquidato in parti uguali agli eredi legittimi dell'assicurato.

4.1 - Rischi compresi

Ferme restando le Esclusioni di cui al successivo capitolo 5, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:

- pratica dell'idrosci e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai);
- esercizio di giochi ed attività sportive di pratica comune, purché a carattere dilettantistico o ricreativo ed esclusi comunque quelli indicati all'art.5.1 - Rischi non assicurati;
- uso e guida di veicoli in genere;
- uso e guida di mezzi militari e macchine operatrici il cui utilizzo sia necessario o complementare all'attività del Contraente/Assicurato per conto del proprio comando;
- uso di qualsiasi mezzo di locomozione (terrestre o marittimo) militare, pubblico o privato, ad eccezione di quanto indicato nel successivo art. 5.1 – Rischi non assicurati;
- malore o incoscienza.

4.2 - Infortuni causati da colpa grave, tumulti popolari

L'assicurazione infortuni comprende, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile (inoperatività della garanzia per dolo o colpa grave), nonché dell'art. 1912 (inoperatività della garanzia per terremoto, guerra e insurrezione, tumulti popolari), gli infortuni derivanti da COLPA GRAVE dell'Assicurato e quelli derivanti da TUMULTI POPOLARI, **a condizione che il Contraente/Assicurato non vi abbia preso parte attiva (salvo che per servizio svolto per conto del proprio comando).**

4.3 - Rischio guerra

L'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

4.4 - Eventi parificati a infortuni

Sono altresì considerati infortuni:

i colpi di sole; l'asfissia non di origine morbosa; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o di insetti escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti sono portatori necessari.

4.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta corrente.

4.6 - Rinuncia al diritto di surroga

L'Impresa rinuncia, a favore dei Beneficiari dell'assicurazione e comunque degli aventi diritto dell'assicurato, all'azione di rivalsa di cui all'art.1916 del Codice Civile verso terzi responsabili dell'infortunio.

5.1 - Rischi non assicurati

Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da:

- a) conseguenze dirette di infortuni che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla sottoscrizione dell'assicurazione;
- b) guerra dichiarata e non dichiarata, guerra civile, insurrezioni e rivoluzioni, missioni di servizio all'estero, ufficiali e non, sia che riguardino operazioni "di pace" che "di guerra", salvo quanto riportato all'art. 4.3;
Sono altresì compresi i trasferimenti sul territorio nazionale e non, per ragioni di servizio diverse dalle precedenti missioni;
- c) uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei, salvo quanto precisato al precedente art. 4.1 – Rischi compresi ed all'art. 4.4 Eventi parificati a infortuni;
- d) partecipazione, in qualità di conducente e/o partecipante, a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), salvo che trattasi di manifestazioni di pura regolarità, oppure nel caso in cui dette attività siano svolte dal Contraente/Assicurato per servizio o in rappresentanza del proprio comando;
- e) "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi;
- f) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 360 giorni e a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, avesse i requisiti per il rinnovo;
- g) affezione, contagio, intossicazione fatta eccezione, per quest'ultima, per quanto previsto all'art. 4.4 – Eventi parificati a infortuni;
- h) inondazioni, terremoto, eruzioni vulcaniche, fermo restando che tuttavia la garanzia – limitatamente al Contraente/Assicurato - è operante in occasione di interventi e prestazioni al servizio del proprio comando e purchè detti fenomeni non costituiscano la causa diretta ed esclusiva dell'infortunio;
- i) azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato;
- j) equitazione durante gare e relative prove, alpinismo con scalata di rocce ed attività sportive svolte in qualità di tesserato presso le federazioni sportive nazionali e sotto l'organizzazione delle stesse (fermo restando che la garanzia è ugualmente operante per il Contraente/Assicurato se questi svolge dette attività per servizio in rappresentanza del proprio comando);
- k) paracadutismo, anche se per servizio, sport aerei in genere (quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero ed altri simili);
- l) attività subacquee in genere, pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, speleologia, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide;
- m) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo;
- n) paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili)

o) pratica di sport a titolo remunerativo;

p) manifestazioni epilettiche.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;
- occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato, per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo.
- le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio.

Le garanzie prestate non operano in caso di suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo dell'Assicurato.

6.1 - Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Direzione dell'Impresa nel termine di cinque giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Beneficiario ne abbia avuto possibilità.

Se la morte dell'assicurato non avviene contestualmente all'infortunio, ma sopraggiunge durante il periodo di cura, i familiari dell'assicurato devono consentire ai medici dell'Impresa qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno curato l'assicurato stesso.

L'Impresa non è tenuta a corrispondere anticipi sull'indennità.

6.2 - Designazione Beneficiario

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell'ultimo capoverso.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza.

Resta inteso che, in assenza di designazione alcuna, effettuata in base ai termini ed alle condizioni di cui sopra, quali beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi, come meglio precisato all'art. 6.3.

6.3 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di tutta la certificazione idonea a provare il diritto all'indennizzo dei beneficiari dell'assicurazione o, in mancanza, degli eredi legittimi dell'assicurato (certificazione medica sulle cause della morte; certificato di morte; atto notorio o dichiarazione sostitutiva; decreto del Giudice Tutelare qualora i beneficiari o gli eredi dell'assicurato siano di minore età).

L'indennizzo verrà corrisposto per 24 mensilità consecutive.

6.4 – Morte presunta

L'assicurazione produce i suoi effetti anche nell'eventualità in cui l'assicurato scompaia quando si trovi su un mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo – per il cui uso o guida la garanzia risulti operante – e si presuma che sia avvenuto il decesso conseguente a caduta (oppure arenamento, affondamento o naufragio) del mezzo di trasporto.

In questi casi l'indennizzo ai beneficiari verrà corrisposto:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l'Impresa avrà diritto al rimborso delle somme liquidate.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB025008-FFAA-EDZ-0119 - FORMULA INFORTUNI